

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3165

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANZI, MARINO e ALBERTINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1998**

—————

Modifica all’articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88,  
in materia di rettifica delle prestazioni erogate dall’INAIL

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La revisione delle rendite che numerose sedi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) hanno attivato, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sta producendo gravi squilibri a danno di numerosi soggetti, tra cui molti lavoratori vittime di infortunio e di tecnopatia, ai quali erano state attribuite le prestazioni a seguito dell'accertamento di invalidità.

L'attuale formulazione del sopracitato comma 5 consente infatti la rettifica, in qualunque momento, da parte dell'INAIL, delle prestazioni a qualunque titolo erogate, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni.

Lo stesso comma precisa che non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

L'ampio potere di rettifica che l'attuale legge prevede è utilizzato dall'INAIL in modo improprio: migliaia di rettifiche della rendite in atto sono state possibili sulla base di un rinnovato esame medico-legale basato su nuovi parametri e attraverso l'uso di strumenti diagnostici tecnologicamente più avanzati che rendono più discrezionale, da parte dell'Istituto, l'accertamento dell'invalidità prima valutata con altri criteri. Ne deriva che numerosi soggetti che ricevono la rendita INAIL sulla base di valutazioni effettuate dall'Istituto stesso si siano visti annullare la rendita, talora anche in età avanzata, pur non avendo minimamente concorso a determinare l'errore dell'Istituto.

Si tratta quindi di limitare l'ampia discrezionalità cui ricorre l'INAIL nella valutazione della revisione delle rendite. Si esclude infatti che il mero errore di valutazione rientri tra i criteri di revisione: l'INAIL non può fare ricorso alla revisione delle rendite basandosi sul solo riconoscimento di avere sbagliato le sue valutazioni al momento della precedente verifica, ma deve provare in concreto che la precedente valutazione era viziata da un errore di fatto.

Lo stesso accertamento del dolo, di difficile individuazione in sede amministrativa, fa sì che l'Istituto possa prospettare come «dolosi» numerosi comportamenti: lo stesso Ministro del lavoro e della previdenza sociale, rilevando la difficoltà di definire i comportamenti da ricondurre al dolo, ha suggerito di valutare l'ambito socio-economico dei soggetti percettori dell'indebito.

All'ampio potere di rettifica dell'INAIL si aggiunge l'effetto, ulteriormente penalizzante, delle disposizioni dei commi 260 e 261 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le quali, secondo l'interpretazione della stessa Corte di cassazione (sentenza n. 2333 del 16 gennaio 1997-17 marzo 1997) comportano che fino al 1° gennaio 1996 le prestazioni percepite «indebitamente» danno luogo al recupero dell'indebito con l'esclusione di un quarto dell'importo riscosso allorché i percettori abbiano avuto per l'anno 1995 un reddito personale imponibile IRPEF superiore a lire 16 milioni; non si fa ricorso al recupero dell'indebito per coloro che abbiano avuto per lo stesso anno un reddito imponibile pari o inferiore a 16 milioni di lire.

Il presente disegno di legge modifica il comma 5 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, rendendo innanzitutto meno aleatoria la natura della rendita INAIL; si propone di ovviare alle conseguenze, penalizzanti pur numerosi soggetti, delle rettifiche dell'Istituto escludendo dalla fattispecie di errore il mutamento della dia-

gnosi medica da parte dell'INAIL; ripristina l'unitarietà della disciplina del recupero dell'indebito da parte dell'INAIL, indipendentemente dal fatto che la circostanza sia anteriore al 1° gennaio 1996; limita la discrezionalità dell'INAIL nella valutazione del dolo ed eliminare i casi di soppressione della rendita agli ultrasettantenni.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è sostituito dal seguente:

«5. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall'INAIL possono essere in qualunque momento rettifiche dallo stesso Istituto in caso di errore commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della rettifica, un mutamento della diagnosi medica da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento delle prestazioni. La rettifica non può, inoltre, essere effettuata nei confronti dei percettori di prestazioni che, alla data in cui sono accertati i presupposti per le stesse, abbiano superato il settantesimo anno di età. Restano comunque salve le disposizioni degli articoli 83 e 137 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di revisione ordinaria delle rendite. Nel caso in cui siano state rimosse prestazioni risultanti non dovute, non si dà luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato accertato giudizialmente. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo a colpa grave. Anche nel caso in cui sia stato richiesto un minor premio ed acconto di assicurazione rispetto a quello dovuto, il mancato incasso delle somme a tale titolo può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave».

2. Le disposizioni di cui ai commi 260 e 261 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano per le presta-

zioni erogate dall'INAIL le quali restano disciplinate dal comma 5 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come sostituito dal comma 1 della presente legge.





